

Legge regionale 1 marzo 2022, n. 1

Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 E 6/2021.

(BURC n.36 dell' 1 marzo 2022)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 12)

Art. 1

(Modifiche alla [l.r. 9/1996](#))

1. Alla [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#) (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) **[**alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 sono eliminate le parole: "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici" e le seguenti parole: "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)";**]**¹
 - b) il comma 7-bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "7-bis. La Giunta regionale provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, anche nel rispetto dell'articolo 26 della [legge n. 157 del 1992](#).";
 - c) **[**alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 sono eliminate le parole seguenti: "alle produzioni agricole".**]**²

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 3 della [l.r. 30/2015](#))

1. L'articolo 3 della [legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali) è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla [l.r. n. 8/2003](#))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003) è inserito il seguente: "2-bis. Al personale di cui al comma 2 può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.".

Art. 4

(Modifiche alla [l.r. n. 7/1996](#))

1. L'articolo 7 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così modificato:

¹ Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 6 maggio 2022, n. 12.

² Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 6 maggio 2022, n. 12.

- a) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore.";
 - b) nel comma 7, dopo le parole "Vice Capo di Gabinetto" sono inserite le seguenti: "se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione,".
2. Al comma 10 dell'articolo 8 della [l.r. n. 7/1996](#), le parole "all'Ufficio di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto".
3. L'articolo 10 della [l.r. n. 7/1996](#) è così modificato:
- a) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciarmente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni.".
 - b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo.".

Art. 5

(Adeguamento normativo alla disciplina statale)

1. L'incarico di direttore generale della Stazione Unica Appaltante, di cui alla [legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26](#) (Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), gli incarichi dirigenziali e gli incarichi dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, di cui alle leggi regionali [13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e [7 agosto 2002, n. 31](#) (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale) sono conferiti a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Ogni disposizione di legge regionale in contrasto con il comma 1 deve intendersi abrogata per effetto del comma 6-ter dell'articolo 19 del [d.lgs. 165/2001](#).
3. La [l.r. 26/2007](#) è così modificata:
 - a) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 è soppresso;
 - b) nell'articolo 3:
 - 1) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole ", ai sensi del successivo comma 3";
 - 2) i commi 2,3,6,9 e 10 sono abrogati;
 - 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. II Comitato di Sorveglianza è preposto alla verifica sull'andamento generale della SUA ed effettua relazioni periodiche sull'attività della medesima.";
 - 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. II Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa e dura in carica tre anni. Lo stesso è composto da cinque membri scelti tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura e tra soggetti di comprovata esperienza ed alta professionalità.".
 - 5) al comma 8 le parole da "significando" a "super" sono soppresse.

Art. 6

(Modifiche alla [l.r.1/2006](#))

1. L'articolo 3 della [legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#) (Collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006) è così modificato:
 - a) al comma 1, dopo le parole "sviluppo del sistema" sono inserite le seguenti: "turistico regionale e del settore";
 - b) il comma 2 è così modificato:
 - 1) dopo le parole "continuità di azione" sono inserite le seguenti: ", la promozione del territorio regionale e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo e";
 - 2) sono soppresse le seguenti parole: "della cultura e".

Art. 7

(Modifiche alla [l.r. 32/2021](#))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32](#) (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero"), è inserito il seguente:

"1-bis. Azienda Zero, inoltre, dirige, coordina e monitora il Sistema regionale della emergenza urgenza 118 ed elisoccorso con i seguenti compiti:

 - a) dirige l'attività di emergenza urgenza preospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema socio - sanitario, sulla base di rapporti convenzionali, esercitando inoltre una funzione di indirizzo, monitoraggio e coordinamento della emergenza urgenza intraospedaliera;
 - b) attua la programmazione, il controllo e il monitoraggio dei Lea in materia di emergenza urgenza e pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali;
 - c) definisce percorsi condivisi di attuazione a livello regionale delle linee di indirizzo in materia di pronto soccorso ed emergenza-urgenza pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi di programmazione regionale;
 - d) collabora alla definizione delle modalità operative di raccordo tra l'area ospedaliera, l'area delle cure primarie e l'area della prevenzione per la gestione dell'emergenza-urgenza;
 - e) gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario preospedaliero anche con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
 - f) coordina le attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati e il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;
 - g) dirige il numero unico di emergenza (NUE) 112 assicurando la transizione delle attuali competenze;
 - h) garantisce, altresì, l'operatività del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti NEA (116117) e garantisce, attraverso una apposita centrale operativa regionale, anche le attività di trasporto sanitario intra e interregionale;
 - i) opera, inoltre, in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze;
 - j) esercita ogni ulteriore funzione afferente alla gestione del sistema di emergenza-urgenza, assegnata dalla Giunta regionale."

Art. 8

(Modifiche alla [l.r. 6/2021](#))

1. All'articolo 1 della [legge regionale 23 aprile 2021, n. 6](#) (Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022".

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Ai maggiori oneri connessi alle previsioni dell'articolo 1, quantificati in 49.750,64 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2022-2024, si provvede con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 02 (U.16.02), del bilancio di previsione 2022-2024, con contestuale riduzione delle risorse allocate alla medesima missione (U.16.02), capitolo U0213310419, del succitato bilancio di previsione.
2. Dalle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 6 e dall'articolo 8, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale di previsione.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, quantificati complessivamente in 2.802.000,00 euro per gli esercizi 2022-2024 e allocati alla Missione 11, Programma 01, si fa fronte, per 1.302.000,00 euro, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 982-984, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e per 1.500.000,00 euro mediante riduzione, di pari importo, delle somme allocate alla Missione 20, Programma 01 (U. 20.01). Per gli esercizi successivi si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2022 - 2024.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.